

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.Lgs. 387/2003 – Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Mazzè. Titolare: Roggia Natta srl.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 878-43794 del 8/11/2013:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di rilasciare a Roggia Natta srl con sede legale in Basaluzzo (AL) in Via Novi n. 70/A – P.IVA 02400910069, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 3/2/2012 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ubicato in Comune di Mazzè, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle ivi indicate; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Fiume Dora Baltea in misura di una portata massima pari a 70.000 litri/s e di una portata media pari a 18.900 litri/s, per produrre sul salto di metri 2,20 la potenza nominale media di kW 408 - con restituzione nel medesimo Fiume e nel medesimo Comune;

2) di approvare il progetto definitivo a firma ing. F. Fossati e dott.ssa L. Marchetti, costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

omissis

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

3) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;

4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

5) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- concessione di derivazione d'acqua pubblica ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R;
- nulla osta per interferenza con la viabilità provinciale e comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004;
- denuncia impianto ex T.U. 11/12/1933 n. 1775 e L.R. 23/1984;
- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001;
- verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
- approvazione del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo ex D.Lgs. 152/2006;
- nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004;
- nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ex art. 95 del D.Lgs. 259/2003;
- autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904;
- nulla contro ai fini militari;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio

dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

6) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003;

7) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2); il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la fidejussione citata in premessa stipulata a favore del Comune di Mazzè, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;

8) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

9) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

10) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 2) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e della L.R. 4/2009 per quanto attiene l'interferenza con le aree boscate, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perifluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni, al fine di garantire un idoneo risultato;

11) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 5), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; i periodi di realizzazione di ciascuna attività dovranno comunque essere conformi al cronoprogramma di cui al precedente punto 2); inoltre, trattandosi di intervento in area SIC, l'avvio di ciascuna fase di lavorazione nel periodo riproduttivo dell'ittiofauna e nelle fase di nidificazione dell'avifauna dovrà venire comunicato con congruo anticipo all'Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina Torinese che, se del caso, potrà eventualmente disporre le necessarie prescrizioni, anche temporali, al fine di limitare l'interferenza con gli ambienti e le specie da tutelare;

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di riattivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

12) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

13) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

14) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.